

TI_GERICHTE 11.2004.34 vom 26. April 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-04-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.34

FR: TI_GERICHTE 11.2004.34 du 26 avril 2004

IT: TI_GERICHTE 11.2004.34 del 26 aprile 2004

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.04.2004 11.2004.34

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.04.2004 11.2004.34

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.04.2004 11.2004.34

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2004.34 Lugano, 26 aprile 2004 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. 380.1999 (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da AP1 per ottenere la revoca dell'interdizione istituita nei suoi confronti il 7 febbraio 2000 su proposta della Delegazione tutoria di _____ (ora Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona); premesso che il 7 febbraio 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su richiesta della Delegazione tutoria di _____ l'interdizione di AP1 (1922) per infermità e debolezza di mente; ricordato che, facendo seguito a tale decisione, la Delegazione tutoria di _____ ha designato in qualità di tutore _____, tutore ufficiale; accertato che il 13 novembre 2000 AP1 ha postulato la revoca della tutela, sostenendo di essere in grado di provvedere a se stessa; rilevato che nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000 la Delegazione tutoria di _____ ha proposto di respingere l'istanza; rammentato che con ordinanza del 19 giugno 2001 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio psico-sociale di _____ una perizia sullo stato di salute dell'interessata; constatato che dopo cinque lettere di sollecito il Servizio sociale di _____ ha finalmente consegnato il 19 dicembre 2003 la perizia richiesta; osservato che, secondo il medico psichiatra responsabile della perizia, AP1 denota la stessa "sindrome delirante con elementi paranoide in struttura di personalità dipendente" – finanche radicalizzata – già riscontrata a suo tempo, sicché nulla appare mutato rispetto al momento in cui è stata pronunciata l'interdizione; posto che, esaminato il referto, con decisione del 9 marzo 2004 l'autorità di vigilanza ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico dell'istante; considerato che il 12 marzo 2004 AP1 ha invitato l'autorità di vigilanza a trasmettere l'incarto della causa al Tribunale d'appello, dichiarandosi intenzionata a ricorrere contro la mancata revoca della tutela ("a giorni riceverete domanda di revoca da parte mia e da parte di mia figlia, con certificati e altri giustificativi"); appurato che l'autorità di vigilanza ha fatto seguire l'incarto a questa Camera, ma che a tutt'oggi non è pervenuto alcun appello contro la decisione del 9 marzo 2004; ritenuto che nelle circostanze descritte la procedura risulta senza interesse e va

stralciata dai ruoli; richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta: 1. Si prende atto che la procedura di appello è divenuta senza interesse. La causa è stralciata dai ruoli. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: –; – Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona. Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – _____, Ufficio del tutore ufficiale, Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.